



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE E CENTRALE CONCORSI

Responsabile : ALDIGERI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1779 del 26/11/2024

Oggetto: PERSONALE - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2488 - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER COMPIMENTO DEL REQUISITO ANAGRAFICO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA.

IL DIRIGENTE / IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

- il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, che è posto a 65 anni, come stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato e dall'art. 12 della L. 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici;
- l'art. 1 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha di fatto abolito l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti della pubblica amministrazione.
- la circolare n. 2 del 19.02.2015 del Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione che ritiene che in alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge e ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico. L'art. 1, secondo comma, della circolare così recita: "...Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto a pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale...".
- l'art. 24 comma 9 del D.L. 6.12.2011 n. 201 ss.mm.ii., convertito nella Legge 27.12.2011 n. 214, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti anagrafici per l'accesso alla "pensione di vecchiaia", adeguato per ultimo con il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze 5/12/2017 e non ulteriormente incrementato così come stabilito dai D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 5/11/2019 e del 27/10/2021, sono ridefiniti nei termini di 67 anni di età con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni sia per gli uomini che per le donne;

Richiamato l'art. 23 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che prevede:

“1. Il dipendente è collocato a riposo:

a) per limiti di età. Il personale dipendente o dirigente è collocato a riposo al compimento del limite d'età previsto dalla legge per il collocamento in quiescenza dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, purché abbia maturato il diritto alla pensione;

b) per anzianità contributiva. Ai sensi della normativa vigente, con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, l'Amministrazione intende avvalersi della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità contributiva al raggiungimento del requisito d'accesso al pensionamento previsto per il conseguimento della pensione anticipata per l'anno considerato. L'Amministrazione comunica al dipendente o al dirigente l'intenzione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, garantendo un preavviso minimo di sei mesi e fissando la data di collocamento a riposo, in armonia con la data di accesso al trattamento pensionistico disposta dalla normativa in vigore all'atto della risoluzione e tale da evitare eventuali riduzioni o penalizzazioni del trattamento pensionistico.”;

Preso atto che il dipendente matr. 2488 raggiunge il requisito di pensione di vecchiaia dei 67 anni, alla data del 14/12/2024 e che lo stesso è in possesso dell'anzianità contributiva minima richiesta dalla normativa vigente;

Considerato pertanto che occorre procedere al collocamento a riposo d'ufficio per compimento del requisito anagrafico con diritto alla pensione di vecchiaia, del dipendente di che trattasi con decorrenza 01/01/2025 (ultimo giorno lavorativo 31/12/2024);

Dato atto che, con nota prot. n. 15731 del 04/06/2024, è stata comunicata la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi del citato Regolamento al dipendente matr. 2488 nei termini sopra esposti;

Preso atto inoltre che il dipendente ha presentato domanda di pensione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in data 28/06/2024, con decorrenza 01/01/2025, acquisita agli atti in data 01/07/2024 prot. n. 18776;

Acquisita agli atti, inoltre, al prot. n. 15741/2024 del 04/06/2024, la dichiarazione prevista dall'art. 53 c. 16 ter D.lgs 165/2001;

Visti:

- l'art. 5 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.lgs 267/2000;

- l'art. 41 dello Statuto;

- l'art. 25 e 28 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Richiamata la determinazione dirigenziale 2097 del 22/12/2023, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Paola Aldigeri l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Ufficio Gestione del Personale e Centrale Concorsi e Pari Opportunità, con l'attribuzione delle relative deleghe;

Sentito il dirigente di riferimento;

DETERMINA

1. di prendere atto del raggiungimento del requisito di pensione di vecchiaia dei 67 anni, alla data del 14/12/2024, del/della dipendente matr. 2488;

2. di procedere, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del ROUS, al collocamento a riposo d'ufficio, del/della dipendente matr. 2488, a far tempo dal 1 gennaio 2025 (ultimo giorno lavorativo 31/12/2024);

3. di procedere con la predisposizione dei conseguenti adempimenti con INPS per la liquidazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto del/della dipendente stesso/a;

5. di dare atto che né per il sottoscritto né per il responsabile del procedimento sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012

ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Responsabile
(ALDIGERI PAOLA)
con firma digitale